



# Statuto del Circolo Dipendenti Gruppo Cattolica

## TITOLO 1 - COSTITUZIONE

### Articolo 1

E' costituito in Verona un Circolo, denominato CIRCOLO DIPENDENTI GRUPPO SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE, con lo scopo di promuovere un complesso di attività a carattere assistenziale, culturale, ricreativo e sportivo fra i dipendenti del gruppo Cattolica.

## TITOLO 2 - SOCI EFFETTIVI E SOCI ADERENTI

### Articolo 2

Possono essere soci i dipendenti in servizio, con contratto a tempo indeterminato e determinato di durata non inferiore a 6 (sei) mesi, previo pagamento dell'intera quota annuale, presso società facenti parte del Gruppo Cattolica di Assicurazioni inclusi nei contratti collettivi nazionali di lavoro, ad esclusione di dipendenti in servizio presso Società del Gruppo organizzate con un proprio Circolo.

### Articolo 3

Possono altresì essere Soci Aderenti gli ex Soci Effettivi in quiescenza che ne facciano richiesta ed aventi almeno 30 anni di servizio oppure 60 anni di età.  
Essi non hanno diritto al voto nelle assemblee.

### Articolo 4

La qualità di Socio od Aderente implica l'accettazione incondizionata del presente Statuto e dei Regolamenti interni del Circolo ed inoltre l'impegno al versamento della quota sociale annuale.

Il mancato versamento della quota annuale, comporta la perdita immediata della qualità di Socio.

## **TITOLO 3 - ORGANI DEL CIRCOLO**

### **Articolo 5**

Sono organi del Circolo:

1. l'Assemblea dei Soci Effettivi
2. il Consiglio Direttivo
3. il Collegio dei Sindaci

### **Articolo 6**

Tutte le cariche sono gratuite.

## **TITOLO 4 - ASSEMBLEE SOCIALI**

### **Articolo 7**

L'assemblea, alla quale hanno diritto di partecipare i Soci Effettivi ed i Soci Aderenti, è ORDINARIA e STRAORDINARIA

### **Articolo 8**

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo od altrimenti dai Sindaci, una volta all'anno, non oltre il mese di Marzo:

1. per discutere ed approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente
2. per discutere ed approvare il bilancio preventivo e determinare la quota sociale
3. per l'esposizione del programma di massima
4. per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno

### **Articolo 9**

L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata sottoscritta da almeno un terzo dei Soci Effettivi. In tal caso l'assemblea deve essere indetta nel più breve tempo possibile, non oltre un mese, comunque, dalla data della presentazione della richiesta.

### **Articolo 10**

Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono valide in prima convocazione purché siano presenti o rappresentati la metà dei Soci più uno.

### **Articolo 11**

Le assemblee in seconda convocazione sono valide trascorsa un'ora dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei Soci Effettivi presenti.

## Articolo 12

L'assemblea delibera a maggioranza di voti. Per una proposta che ottenga parità di voti, si ripeterà la votazione nella stessa riunione e verificandosi di nuovo la parità, la proposta si intenderà respinta. Le votazioni si faranno per alzata di mano o, quando sia richiesto da almeno la metà dei Soci Effettivi, per scrutinio segreto.

## Articolo 13

Ogni Socio Effettivo può rappresentare altri due Soci Effettivi, purché munito di delega scritta.

## Articolo 14

L'assemblea è presieduta da un Socio Effettivo eletto tra gli intervenuti. Detto presidente si fa assistere da un segretario, il quale redigerà e sottoscriverà apposito verbale che sarà firmato anche dal Presidente.

## Articolo 15

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria dovrà essere annunciata con avviso all'Albo Aziendale tre giorni prima della convocazione. L'avviso dovrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo di ritrovo, nonché gli argomenti all'ordine del giorno e varrà anche per i Soci Aderenti.

## TITOLO 5 - CONSIGLIO DIRETTIVO

### Articolo 16

Il Consiglio Direttivo è composto di sette membri che eleggono il Presidente ed il Cassiere.

### Articolo 17

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Tale articolo entrerà in vigore dalle elezioni del 1991.

### Articolo 18

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno e quando ne venga richiesto da almeno tre Consiglieri o dal Collegio dei Sindaci. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti tra i presenti.

### Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni ampio potere anche per gli atti di straordinaria amministrazione del Circolo che, in base al presente Statuto, non siano tassativamente riservati all'Assemblea.

## Articolo 20

Il Presidente ha la rappresentanza del Circolo e dà esecuzione a tutte le deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. In assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice presidente.

## Articolo 21

Alla scadenza del proprio mandato l'Assemblea dei Soci, provvede a nominare il Comitato Elettorale, composto di tre membri, per accudire all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Tale elezione deve essere effettuata a maggioranza di voti e per scrutinio segreto fra i Soci Effettivi.

## Articolo 22

Il Consiglio Direttivo è obbligato alla tenuta e conservazione:

1. del registro dei Soci Effettivi ed Aderenti
2. dell'elenco aggiornato delle cariche sociali
3. dell'inventario descrittivo dei beni Inoltre è obbligato:
4. all'aggiornamento del Libro Cassa
5. alla compilazione del Conto Consuntivo
6. alla tenuta del Libro dei Verbali

## Articolo 23

Il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di uno o più Soci Effettivi per l'espletamento di particolari incarichi

## Articolo 24

Qualora nel corso dell'esercizio un membro del Consiglio Direttivo si rendesse indisponibile, si provvederà a surrogarlo tenendo conto del maggior numero di voti ottenuti dai Soci Effettivi nell'ultima votazione.

## Articolo 25

Il consigliere che senza plausibile giustificazione non presenziasse a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo, si intende decaduto dalla carica.

## Articolo 26

L'esercizio economico-finanziario ha durata annuale con inizio dal 1 Gennaio.

## **TITOLO 6 - COLLEGIO DEI SINDACI**

### **Articolo 27**

Il Collegio dei Sindaci viene nominato per la durata di tre anni. Esso è composto di tre membri, rieleggibili, che nominano tra loro il Presidente. Il Collegio vigila sull'osservanza dello Statuto, sulle deliberazioni, sui regolamenti interni; ha il compito di procedere a verifiche di contabilità e di cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo e di accompagnarlo con una relazione che verrà sottoposta all'Assemblea. I Sindaci devono essere invitati alle sedute del Consiglio Direttivo.

## **TITOLO 7 - ATTIVITA'**

### **Articolo 28**

Con riferimento all'articolo 1 si precisa che le attività riguardano:

1. contributi per colonie estive marine e montane da Enti specializzati
2. regali S. Lucia ai figli dei Soci in servizio effettivo
3. gestione biblioteca, programmi culturali, varie
4. gite sociali
5. sport (sci, calcio, pesca, tennis ed altri)
6. servizio di cassa per l'assistenza straordinaria malattie con lo speciale fondo messo a disposizione dalla Società da utilizzare secondo le istruzioni da Essa emanate
7. spaccio aziendale
8. rateazioni, acquisti con ditte convenzionate

Il fondo è alimentato con i contributi della Società e dei Soci.

### **Articolo 29**

E' riservato alla Società Cattolica di Assicurazione il diritto di controllare l'impiego dei contributi da Essa versati, in rapporto agli scopi sociali di cui allo Statuto.

## **TITOLO 8 - SCIoglimento DEL CIRCOLO**

### **Articolo 30**

L'eventuale scioglimento del Circolo verrà deliberato da una Assemblea Generale alla quale partecipano almeno due terzi dei Soci Effettivi. Per la validità di tale deliberato si richiede la maggioranza dei due terzi dei presenti.

### **Articolo 31**

In caso di scioglimento del Circolo il patrimonio e le attività verranno consegnate alla Commissione Interna del Personale.

## TITOLO 9 - STATUTO

### Articolo 32

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione in sede di Assemblea straordinaria. Le eventuali proposte di modifiche del presente Statuto dovranno essere sottoposte all'Assemblea dal Consiglio Direttivo per sua iniziativa o su domanda scritta da almeno un terzo dei Soci Effettivi.

Tutte le modifiche del presente Statuto si intenderanno approvate, a parziale deroga dell'Articolo 12, solo se otterranno il 75 per cento dei voti dei Soci presenti.

In data 06.11.2003 si è tenuta un'Assemblea Ordinaria e Straordinaria tra i Soci ed è stato variato il seguente articolo: 2.